

La Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro", come modificata in ultimo dalla Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)" **stabilisce che la Giunta regionale provveda, con propri atti, ad attuare diversi aspetti della disciplina in materia di tirocini** e in particolare:

- all'art. 24 comma 3 stabilisce che i tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro che ospita il tirocinante e sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante e che la Giunta individui i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento;
- all'art. 24 comma 6 stabilisce quali sono i soggetti per i cui tirocini la Giunta regionale può disporre eventuali circostanziate deroghe in materia di numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del tirocinio e i tutori responsabili del tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente;
- all'art. 24, comma 10, stabilisce che in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio ospitato presso una sede in Emilia-Romagna può essere regolato, a discrezione del soggetto ospitante, dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sua sede legale invece che da quella di cui alla citata legge regionale, previa comunicazione all'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna secondo modalità definite dalla Giunta regionale;
- all'art. 25 comma 8 stabilisce che la Giunta regionale può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore a beneficio delle persone di cui all'articolo 24, comma 6. In tali casi, al solo fine di garantire l'inclusione attiva, possono essere altresì previste eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità;
- all'art. 26 comma 5 stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto individui le modalità per la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini nel territorio regionale;
- all'art. 26 ter, comma 6 stabilisce che la Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisca le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale;

- all'art. 26 quater, comma 5, stabilisce che la Giunta regionale può prevedere circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità;
- all'art. 26 quinquies, comma 2, stabilisce che la Giunta regionale individua e programma attività di controllo anche al fine di avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati, avere periodica e completa informazione sui caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati e verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 ter, comma 5;
- all'art. 26 quinquies, comma 3, stabilisce che la Regione e l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna stabiliscono con un accordo con l'Ispettorato interregionale del lavoro modalità e procedure per l'attuazione dei controlli di competenza;
- all'art. 26 novies, comma 4 stabilisce che alla convenzione che regola i tirocini di cui allo stesso art. 26 novies, comma 1, è allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinio, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio;

L'entrata in vigore è disposta all'art. 13 al 1° luglio 2019.

**Con un primo provvedimento si intende dotarsi dei dispositivi e della strumentazione necessari, rinviando a propri successivi atti l'attuazione di quanto previsto agli articoli 24 comma 6, 25 comma 8, 26-quater comma 5 e 26-quinquies comma 2 e 3.**

In particolare, con deliberazione di Giunta regionale del 18 giugno si provvederà ad approvare:

- lo **schema di convenzione e di progetto formativo individuale** di cui all'art. 24, comma 3;
- lo **schema di progetto personalizzato** di cui all'art. 26 novies, comma 4.

Al fine di semplificare e ridurre i tempi di istruttoria, in attuazione di quanto previsto all'art. 26 comma 5:

- si approva il **primo elenco soggetti promotori** costituito dall'elenco approvato in esito l'invito di cui all'allegato 3) della propria deliberazione n. 985/2014 (ovvero elenco dei promotori di garanzia Giovani)
- dispone inoltre che il suddetto primo elenco dovrà essere periodicamente aggiornato dall'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna attraverso una procedura a sportello per la validazione con cadenza almeno bimestrale.

Con l'atto la Giunta inoltre **è confermato, in fase di prima attuazione, tutto quanto disposto in materia formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio**, ai fini del rilascio dell'attestazione finale ai tirocinanti.

Sempre al fine di garantire tempestiva applicazione di quanto disposto dalla sopracitata Legge regionale n. 1/2019:

- è approvato il **primo elenco dei soggetti certificatori** costituito dai soggetti certificatori di cui all'elenco approvato in esito all'invito di cui delibera n. 985/2014 (elenco dei soggetti autorizzati a formalizzare tutti i tirocini a mercato);
- è stabilito che il primo elenco dovrà essere periodicamente aggiornato al fine di permettere a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali in materia di formalizzazione e certificazione degli esiti dei tirocini;

L'atto inoltre dispone **in materia di tirocini attivati fuori del territorio regionale, ovvero ospitati in sedi in altre regioni di azienda multilocalizzate con sede legale in Emilia-Romagna** con tirocinanti domiciliati in altra Regione specificando che stante che il nodo di coordinamento nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non trasmette, per mancanza di competenza amministrativa, le comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 24, comma 9 della legge regionale ai sistemi informatici della Regione Emilia-Romagna:

- i soggetti ospitanti multilocalizzati con sede legale in Emilia-Romagna potranno optare per l'applicazione della normativa della Regione Emilia-Romagna per tirocini che si svolgono in altra regione con tirocinanti domiciliati in altra regione solo subordinatamente della messa a disposizione, nei sistemi informatici regionali, delle relative comunicazioni obbligatorie a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- nel caso in cui, per un tirocinio attivato nel territorio regionale, il soggetto ospitante multilocalizzato con sede legale in altra regione intenda avvalersi della normativa della Regione in cui è ubicata la sua sede legale, il soggetto promotore del tirocinio dovrà inviare convenzione e progetto formativo all'Agenzia regionale per il lavoro, Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, all'indirizzo [pec arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it);

Rilevata infine la necessità di garantire continuità nell'attivazione di tirocini nel periodo di transizione tra la normativa attualmente vigente e l'entrata in vigore della nuova normativa il 1 luglio 2019, e al fine di **stabilire un termine all'istruttoria di ammissibilità ai finanziamenti ai sensi della normativa attualmente vigente e della determinazione del Responsabile del Servizio Lavoro n. 15732/2014** si dispone che:

- i tirocini **con data di avvio entro il 10 luglio 2019 e con convenzione e progetto inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, entro il 30 giugno 2019**, verranno sottoposti a istruttoria di ammissibilità ai sensi della normativa attualmente vigente e della

determinazione del Responsabile del Servizio Lavoro n. 15732/2014;

- laddove, nei casi di cui al precedente alinea, i tirocini presentino incongruenze con la relativa comunicazione obbligatoria, o non sarà stato possibile collegare progetto e convenzione di tirocinio a una comunicazione obbligatoria, è possibile per i soggetti promotori provvedere a sanatoria entro il 30 luglio 2019. In caso contrario i tirocini non saranno sottoposti a istruttoria e non verranno pertanto inseriti in provvedimenti di ammissibilità; nel caso in cui ai soggetti promotori di tirocini sia stata comminata una sanzione per invio tardivo di convenzione e progetto ai sensi dell'art. 26 sexies comma 1 della legge regionale attualmente vigente, l'istruttoria dei tirocini per i quali è stata comminata la sanzione si concluderà solo a seguito del pagamento della sanzione o, in caso di mancato pagamento, di un'ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione da parte del Servizio regionale competente;

Infine, per dare massima chiarezza a tutti i soggetti attuatori con l'atto **si precisa che tutto quanto previsto dalle norme si applica necessariamente anche ai tirocini che saranno attivati nell'ambito di Operazioni candidate in risposta a procedure di evidenza pubblica anche laddove le procedure siano state approvate in data antecedente alla data di approvazione del presente atto.** Si dispone che l'atto sarà inviato a tutti i soggetti attuatori.